

CAMERA DEI DEPUTATI N. 222

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARDIA, D'ALEMA, LA TORRE, MARRAS, BERNINI,
LIZZERO, LA MARCA, FAENZI, de CARNERI, PANI**

Presentata il 7 giugno 1972

**Nuove norme concernenti la programmazione dell'attività,
la disciplina e il finanziamento dell'Ente di gestione per
le aziende minerarie (EGAM)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione di una politica mineraria nazionale che assicuri, sia con la massima utilizzazione delle risorse interne sia con un coordinato sistema di approvvigionamenti all'estero, la base materiale per un nuovo ciclo di sviluppo dell'industria mineralurgica, metallurgica, chimica, capace di aprire ampie possibilità di occupazione qualificata, specie nelle regioni del Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, è stata, in tempi recenti, riproposta all'attenzione del paese da grandi lotte operaie e popolari svoltesi nelle regioni e zone minerarie del paese, la cui esperienza è confluita nel convegno nazionale tenutosi a Grosseto nell'aprile 1970, e dalle vicende economiche del settore, caratterizzate dalla tendenza all'abbandono di tradizionali campi di sfruttamento da parte del capitale privato e dalla conseguente minaccia di una disordinata e non sufficiente motivata smobilitazione di impianti e di concessioni.

La tendenza del capitale privato ad abbandonare, salvo poche eccezioni, il campo della attività mineraria sembra confermare non tanto, come taluno afferma, l'impossibilità di gestioni aziendali economiche a seguito del-

l'esaurimento dei giacimenti più ricchi e della concorrenza di minerali esteri, quanto la necessità, divenuta imperiosa ed urgente, di sostituire una molteplicità di gestioni, private e pubbliche, spesso in contrasto di metodi e di fini, dominate dagli alti e bassi di un mercato fortemente fluttuante, con una unità e sistematicità di indirizzo e di gestione che non può essere assicurata, nelle odierne condizioni, se non dall'intervento pubblico, il solo in grado di collegare ricerca ed estrazione ed entrambe, anche attraverso una giusta politica di approvvigionamenti dall'estero, allo sviluppo dell'industria manifatturiera nazionale, nei settori che sono stati sopra indicati.

Ciò vale soprattutto per l'ampia gamma dei minerali metalliferi non ferrosi.

Così come per gli idrocarburi e, di recente, anche per l'uranio, nei confronti dei quali l'ENI conduce una coordinata azione sia di ricerca e di estrazione all'interno sia di approvvigionamento all'estero, anche per i minerali ferrosi, infatti, la Finsider ha potuto realizzare una relativamente organica politica di utilizzazioni interne, nei limiti consentiti dalle risorse nazionali, di approvvigiona-

menti dall'estero e di sviluppo della siderurgia che conferma la convenienza di strutture adeguatamente integrate e verticalizzate. Le insufficienti risorse interne di minerali ferrosi e di rottame sono state integrate con la importazione di minerali esteri che, nell'anno decorso, provenivano: per il 38 per cento dall'Africa occidentale, per il 22 per cento dal Sud America, per il 16 per cento dal Bacino del Mediterraneo, per il 15 per cento dal Nord America, per il 6 per cento dall'Australia e per il 3 per cento dal Nord Europa.

Per quanto concerne i minerali non ferrosi, che costituiscono la base per una amplissima gamma di trasformazioni mineralurgiche, metallurgiche, metallurgico-chimiche e chimiche si tratta:

1) di provvedere a calcolare, nella prospettiva di un adeguato sviluppo industriale e nell'ambito di una programmazione nazionale che abbia come obiettivo l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle zone depresse del centro-nord, i fabbisogni di un gruppo di minerali metallici (piombo, zinco, rame, stagno, nichel, pirite, fluorite, alluminio, antimonio, cadmio, magnesio, mercurio, silicio, barite, cromo) e le loro più ampie possibili utilizzazioni;

2) di esaminare lo stato dall'attività estrattiva e della ricerca mineraria nell'ambito del territorio nazionale per elevare estrazione e ricerca al massimo livello di produzione compatibile con le necessità di una gestione equilibrata e in relazione alle esigenze derivanti dalla più ampia verticalizzazione dei cicli produttivi;

3) di avviare, infine, una organica politica di approvvigionamenti all'estero che colmi il divario tra produzione e fabbisogni nazionali.

Ad una considerazione superficiale del problema, potrebbe apparire che la conoscenza delle risorse minerarie, e di minerali metalliferi non ferrosi in particolare, esistenti nel sottosuolo del nostro paese sia cosa acquisita e che non richieda ulteriori applicazioni. In realtà la situazione è ben diversa. Nonostante in molti settori l'attività di estrazione abbia avuto durata secolare (si pensi all'estrazione di minerali piombo-zinciferi nei bacini dell'Iglesiente-Arburese Guspinese in Sardegna), si è ben lungi dall'averne una conoscenza sistematica, sotto questo profilo, del sottosuolo italiano e delle potenziali risorse che, anche in relazione agli incessanti sviluppi tecnologici e della gamma di utilizzazione, esso cela in sé. Ancor oggi non esiste una carta geologica completa di tutto il territorio nazionale. La fran-

tumazione del campo in una serie di intraprese a prevalente carattere privato, fortemente dominate e condizionate dall'obiettivo di un immediato profitto e dalle continue fluttuazioni dei prezzi internazionali, fissati dalle grandi concentrazioni sulla scala mondiale, spesso in contrasto acuto di metodi e di programmi, l'insufficienza e il carattere prevalentemente burocratico degli uffici statali preposti ai delicati compiti dell'indirizzo e del controllo, la carenza di organiche connessioni tra ricerca teorica nelle università e applicazioni sul campo: sono questi, prevalentemente, gli aspetti reali della situazione e, insieme, i motivi che hanno impedito la formulazione di una organica politica mineraria in Italia.

Citeremo un solo esempio: per diversi decenni, nel bacino dell'Iglesiente, si è discusso e progettato intorno al problema dell'eduzione delle acque profonde che ostacolano lo sfruttamento di ampie mineralizzazioni in atto, ma, nonostante la legge nazionale 12 giugno 1962 sul piano di rinascita ne prevedesse la soluzione a carico del pubblico erario, non si è mai riusciti a giungere ad un accordo fra le società Pertusola, AMMI, Montedison-Monteponi che, agendo in concessioni contigue, erano tutte interessate alla eduzione delle acque. Oggi la mancata realizzazione di quell'impianto, per cui esistono norme e disponibilità finanziarie, è indicata come una delle ragioni che hanno indotto la Montedison ad abbandonare ogni attività in quel bacino.

La frantumazione, la dispersione, l'esercizio secolare di uno sfruttamento di rapina che hanno dominato il settore, nonostante la presenza di rilevanti concentrazioni monopolistiche private internazionali e nazionali, hanno fatto sì che prospezione geologica, ricerca, estrazione e trasformazione industriale dei minerali metalliferi non ferrosi siano state sempre disgiunte, la produzione nel territorio nazionale separata dalla ricerca e dalla ordinata acquisizione di integrazioni dall'estero, le valutazioni prospettive disperate e contraddittorie nel tempo e tra diversi centri pubblici e privati della ricerca e dell'attività estrattiva.

Né a ciò hanno potuto ovviare gli Enti minerari pubblici, creati in Sicilia e Sardegna, per l'ambito necessariamente limitato della loro manovra, in carenza di una struttura nazionale di promozione e di coordinamento sulla scala dell'intero paese. È noto, infatti, che l'Ente di gestione delle aziende minerarie (EGAM) istituito al pari degli altri enti di gestione, dal lontano 1958, non ha mai avuto esistenza effettiva, non essendosi provveduto,

fino a pochi mesi orsono, a dargli alcun organo di direzione e non essendosi ancora provveduto né a conferirgli un fondo di dotazione né ad inquadrare effettivamente in esso tutte le aziende di Stato esistenti nel settore (AMMI, Monte Amiata) e le partecipazioni statali in altre aziende pubblico-private (Montedison). Il che conferma, tra l'altro, la gravità delle responsabilità governative nei confronti della situazione di questo vitale settore dell'economia nazionale e l'esistenza di non ben chiarite rivalità e complicità di interessi tra gruppi privati e imprese di Stato e tra organismi diversi dello stesso apparato pubblico, che solo un ampio dibattito nel Parlamento e nel paese, anche attraverso la convocazione di una Conferenza mineraria nazionale, può consentire di valutare e superare nell'interesse generale.

Il risultato è che, nel presente, neanche i fabbisogni correnti di minerali metallici non ferrosi indispensabili per alimentare l'industria di trasformazione sono assicurati, mentre resta aperto il problema della creazione e sviluppo di un'ampia base di industria metallurgica e chimico-metallurgica, specialmente nel Mezzogiorno ed in particolare nelle due regioni meridionali, la Sicilia e la Sardegna ma anche in Toscana e in altre regioni che hanno più rilevanti risorse e tradizioni minerarie. Peraltro una politica commerciale caratterizzata da azioni speculative, come avviene per il mercurio, provoca periodici ristagni nelle nostre esportazioni e, quindi, nelle attività estrattive e metallurgiche con notevoli conseguenze economico-sociali negative nelle zone interessate e nel paese. La crisi investe, dunque, non l'uno o l'altro bacino, l'una o l'altra impresa, ma l'intero settore e dal settore si riflette su tutta l'economia nazionale.

D'altra parte, il solo problema dell'approvvigionamento dall'estero, in funzione non di sostituzione di risorse nazionali, che risultino economicamente utilizzabili entro un nuovo quadro di gestioni organiche, promosse e controllate dallo Stato (fermo restando che in tale quadro potranno e dovranno muoversi le piccole e medie iniziative private) solleva difficoltà tali che solo una direzione unitaria e pubblica può affrontarle e superarle. Si tratta, in questo campo che è di delicati rapporti economici, commerciali e quindi politici internazionali con paesi per lo più in via di sviluppo, reso più arduo dalle recenti vicende monetarie, di realizzare nuove forme, nuove strutture di accordi interstatali, che tengano conto, appunto, degli obiettivi, spesso piani-

ficati, di sviluppo dei singoli paesi produttori e consentano complesse mediazioni finanziarie, connesse anche ad altri flussi di intercambio e a più ampi e complessi progetti di finanziamento, di investimento, di cooperazione tecnica ed economica. Alla proposizione e realizzazione di tali forme e strutture nuove di rapporti internazionali l'Italia è sollecitata da numerosi paesi in via di sviluppo che in taluni aspetti della vita democratica del nostro paese individuano una certa garanzia dei propri legittimi interessi.

Vi è necessità ed urgenza dunque, di muoversi e di muoversi presto e su linee giuste fondate sulla uguaglianza, sul reciproco interesse, sulla volontà, da parte di un paese relativamente industrializzato come l'Italia, di concorrere allo sviluppo dei paesi del cosiddetto « terzo mondo ».

Ai fini e ai criteri su esposti, tutti di carattere generale e nazionale, compresi quelli che attengono ad una più attenta considerazione delle nuove realtà regionali, si ispira la proposta di legge che i proponenti si onorano di presentare all'attenzione dei due rami del Parlamento. Essa si impernia sulla trasformazione dell'Ente di gestione, già esistente, da organismo fittizio in organismo reale, dotato di mezzi adeguati e di ampi poteri, capace di affiancarsi agli altri Enti di gestione e agli altri strumenti di intervento pubblico nell'economia, cooperando con essi alla realizzazione di un nuovo ciclo innovativo e di sviluppo nel campo dell'industria di trasformazione e manifatturiera, che ha per base la predisposizione di ampie riserve di minerali metallici non ferrosi nazionali ed esteri.

Se l'EGAM sarà posto in grado di operare e opererà in modo democratico ed efficace, se il Parlamento affronterà, con un approfondito esame, l'intera questione, un contributo di rilievo potrà essere recato allo sviluppo, che da più parti si auspica, dell'economia italiana e alla industrializzazione del Mezzogiorno, la quale richiede l'estensione e la diversificazione della base industriale operatrice e di trasformazione, fino alla fase ultima delle manifatture. Ciò contribuirà anche a fermare il flusso migratorio e ad aprire sbocchi adeguati al premere di centinaia di migliaia di giovani meridionali e di zone depresse del centro-nord in cerca di una occupazione stabile e qualificata.

Lo sforzo finanziario che alla collettività si domanda, con la proposta di un fondo di dotazione iniziale di 450 miliardi non sembra ai proponenti sproporzionato né alle possibilità del paese né all'importanza degli obiet-

tivi che la proposta di legge delinea. Più ampi e circostanziati suggerimenti potranno venire dal dibattito del Parlamento, quando venisse accolta la norma che impegna l'EGAM a programmare la propria attività ed a sottoporre all'esame e al voto del Parlamento, dopo ampia consultazione delle regioni e dei sindacati, un piano quinquennale di attività.

I restanti articoli, a parte quelli di carattere puramente finanziario, concernono la

struttura interna dell'Ente e le forme del suo intervento, compreso l'intervento — che ha carattere specifico e prioritario — per ristrutturare l'industria mineraria nelle due regioni già dotate di Enti minerari, costituiti in base alla legislazione regionale. È evidente che, se e quando anche in altre regioni dovessero essere costituiti nuovi Enti minerari, anche ad essi dovranno essere estese le provvidenze previste dalla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente gestione aziende minerarie (EGAM) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma quinquennale di attività che risponda ai seguenti requisiti e contenga le seguenti indicazioni e previsioni:

a) ammontare degli investimenti da realizzare nel quinquennio, ripartiti per classi e sottoclassi di attività e per regioni, compresi quelli destinati all'integrazione, dall'estero, di risorse interne;

b) consistenza della occupazione, ripartita per classi e sottoclassi di attività e per regioni;

c) iniziative previste per la verticalizzazione della industria mineraria;

d) spesa destinata alla ricerca mineraria, scientifica ed applicata e numero degli addetti;

e) ordinamento imprenditoriale che si propone per la realizzazione del programma.

ART. 2.

Il programma di cui al precedente articolo è accompagnato da una relazione generale:

a) sulla consistenza delle risorse minerarie, in atto e potenziali, esistenti nel territorio nazionale;

b) sui programmi di ricerca mineraria, scientifica, applicata in atto e sulle misure da adottare per il loro coordinamento sulla scala nazionale, per la estensione e lo sviluppo di tali programmi e per la loro finalizzazione a scopi di allargamento e potenziamento dell'industria estrattiva e di trasformazione:

c) sul fabbisogno nazionale di risorse minerarie e sulla possibilità di reperire tali risorse attraverso investimenti e partecipazioni all'estero, nonché le normali vie di commercio estero;

d) sullo stato dell'industria estrattiva pubblica e privata, con particolare riguardo alle aziende e settori che presentano problemi di crisi e di smobilitazione e sulle misure necessarie per garantire la direzione pubblica per superare gli stati di crisi e per imprimere un corso di sviluppo a tutti i settori;

e) su ogni altro aspetto concernente la struttura economica, tecnica e finanziaria dell'industria estrattiva e dell'industria di trasformazione dei prodotti minerari;

f) sulla situazione economico-sociale delle regioni, zone e comuni minerari del paese e sui riflessi determinati dalla riduzione e liquidazione in atto ed eventuale di attività minerarie tradizionali nonché sulle misure necessarie per fronteggiare tali riflessi.

ART. 3.

Il programma e la relazione che l'accompagna sono trasmessi dall'EGAM al Ministro per le partecipazioni statali. Entro 30 giorni dal ricevimento il Ministro li trasmette, con le proprie proposte, al Parlamento, alle regioni, ai sindacati.

Il Parlamento, consultate le regioni e i sindacati, discute ed approva il programma.

ART. 4.

Nel corso dell'attuazione del programma approvato, l'EGAM ha facoltà di proporre eventuali modifiche. Le modifiche vengono approvate con la stessa procedura di cui all'articolo 3.

Le regioni e i sindacati possono avanzare al Ministro per le partecipazioni statali proposte di modifiche ai programmi approvati. Il Ministro le trasmette al Parlamento con le proprie proposte per le determinazioni del caso.

ART. 5.

L'EGAM esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'EGAM potrà costituire, anche mediante intese con l'IRI, l'ENI, l'EFIM e gli enti minerari regionali nonché con altre imprese pubbliche e private, società per azioni a prevalente capitale pubblico che abbiano come scopo la ricerca mineraria, scientifica ed applicata, lo sfruttamento delle risorse mine-

rarie, l'approvvigionamento di materie prime di base e la loro più ampia utilizzazione in cicli completi di trasformazione industriale.

Lo Stato trasferisce all'EGAM le azioni dell'AMMI e della società Monte Amiata, detenute dal Ministero delle partecipazioni statali e dal Ministero del tesoro.

L'EGAM potrà, altresì, assumere partecipazioni negli enti minerali regionali e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinare le iniziative. La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è in ogni caso, soggetta alla autorizzazione del Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 6.

L'EGAM è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio.

ART. 7.

Nel quadro del programma, l'EGAM è autorizzato a concedere contributi, fino a lire 150 miliardi complessivamente, agli Enti minerari istituiti presso le regioni a statuto speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Detti contributi debbono essere utilizzati per la esecuzione di piani di ricerche minerarie straordinarie, ristrutturazione e sviluppo dell'industria estrattiva e di trasformazione sul luogo dei minerali estratti sino al grado dei manufatti, al fine di conseguire una gestione unitaria e sotto controllo pubblico dello intero settore.

I piani sono approvati dalle Regioni competenti secondo le procedure previste dalle leggi regionali.

ART. 8.

Il Ministro delle partecipazioni statali promuove nelle regioni dove l'EGAM svolge la sua attività, d'intesa con la regione interessata, conferenze con la partecipazione dei rappresentanti dei Consigli regionali, dell'ente di gestione, dei sindacati e delle organizzazioni economiche delle singole regioni e in Sicilia ed in Sardegna dei rispettivi enti minerari regionali.

Le conferenze esaminano una relazione del Ministro sulla attuazione dei programmi dell'EGAM nelle singole regioni e sulle proposte per i programmi successivi.

Il Ministro comunica alle competenti commissioni parlamentari i documenti e le risultanze delle conferenze.

ART. 9.

In ogni unità locale, appartenente a società controllate direttamente o indirettamente dall'EGAM, o da società in cui la partecipazione statale sia paritetica, è istituita una conferenza annuale di produzione.

Per la elezione dei delegati si provvede con apposito regolamento emanato dal Ministro delle partecipazioni statali d'intesa con le organizzazioni sindacali e con le commissioni parlamentari.

Il Ministro delle partecipazioni statali comunica alle commissioni parlamentari competenti ed alle Regioni i documenti e le risultanze delle conferenze.

ART. 10.

La conferenza di produzione discute una relazione del direttore di azienda sull'andamento produttivo e organizzativo della azienda, e in particolare sulle seguenti materie:

a) distribuzione del lavoro, utilizzazione degli impianti, ambiente di lavoro, organico aziendale;

b) indirizzi produttivi dell'azienda, programmi di produzione e di investimenti, in relazione ai programmi degli enti.

ART. 11.

È autorizzata la spesa di lire 450 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'EGAM.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 40 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1972;

lire 100 miliardi sull'esercizio finanziario 1973;

lire 110 miliardi sull'esercizio finanziario 1974;

lire 110 miliardi sull'esercizio finanziario 1975;

lire 90 miliardi sull'esercizio finanziario 1976.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili d'esercizio

dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 12.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

ART. 13.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto del Ministero del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione di buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi, le necessarie variazioni di bilancio.